



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 100/14/CSP

**CONFERMA DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA
SOCIETÀ EDITORIALE UMBRIA VIVA SOC. COOP. (FORNITORE
DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN
TECNICA DIGITALE "TELE UMBRIA VIVA") PER LA VIOLAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ARTICOLO
2, COMMA 1, LETT. N) E LETT. AA), PUNTO 3), D.LGS. N. 177/05
IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTICOLI 1, COMMA 1,
LETT. F), PUNTO 1) E 10, COMMA 2, LETT. C) ALL A)
DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA
AGCOM N. 78/98/CONS
(DELIBERA N. 52/14/CSP DEL 19/06/2014)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 23 settembre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" e, in particolare, l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Umbria dell’11 gennaio 2000, n. 3, recante “*Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 617/09/CONS, del 12 novembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al Co.re.com. Umbria;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria*”, di cui all’ALLEGATO A della delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009;

VISTO l’articolo 2, comma 1, lett. n) e lett. aa), punto 3), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, “l’emittente televisiva analogica a carattere comunitario quale emittente che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell’orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21”;

VISTA la delibera n. 52/14/CSP del 19 giugno 2014 recante ordinanza – ingiunzione nei confronti della società Editoriale Umbria Viva S.c.a.r.l. (fornitore del servizio in ambito locale in tecnica digitale “Tele Umbria Viva”) per la violazione degli articoli 2, comma 1, lett. n) e lett. aa), punto 3), d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con gli articoli 1, comma 1, lett. f), punto 1) e 10, comma 2, lett. c) all A) del Regolamento di cui alla delibera Agcom n. 78/98/CONS nelle trasmissioni andate in onda in data 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 ottobre 2013;

VISTA l’istanza di riesame in autotutela della delibera presentata dalla parte e pervenuta il 24 luglio 2014 (prot. n. 39967), con la quale la società Editoriale Umbria Viva S.c.a.r.l. (fornitore del servizio in ambito locale in tecnica digitale “Tele Umbria Viva”) ha chiesto a questa Autorità il riesame della delibera n. 52/14/CSP adottata il 19 giugno 2014;

RILEVATO che con nota in data 8 agosto 2014, prot. n. 43438 gli Uffici dell’Autorità hanno dato alla società istante motivata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di riesame della delibera n. 52/14/CSP, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, invitando la citata società a fornire, entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, specifiche osservazioni che consentissero di rivalutare gli elementi e le informazioni inizialmente prodotti;

CONSIDERATO che la parte ha fatto pervenire in Autorità la memoria difensiva protocollata al n. 0044891 del 27 agosto 2014 con la quale ha chiesto il riesame della delibera n. 52/14/CSP eccependo l’unitarietà del comportamento oggetto di contestazione, stante anche la consecutività dei giorni di programmazione di cui all’accertamento costituente presupposto della irrogazione della sanzione pecuniaria, da cui conseguirebbe un errore nella applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni, dovendosi a parere della stessa irrogare nel caso di specie un’unica sanzione o, al più, applicare il criterio del cumulo giuridico di cui all’articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in base al quale «*chi commette più violazioni della stessa*

disposizione soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo»;

RITENUTO che le eccezioni sollevate dalla società non possono essere accolte in quanto con riferimento alla determinazione del *quantum* della sanzione allo stato l'orientamento costante dell'Autorità nella valutazione della programmazione televisiva è basato sulla giornata di programmazione, costituente unità autonoma entro la quale, e non oltre la quale, è ravvisabile l'unitarietà di comportamento che conduce a individuare la «programmazione unitaria». Nel caso di specie tra l'altro la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate oggetto di monitoraggio risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di sette distinte violazioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

Il rigetto della richiesta di riduzione della sanzione applicata in misura pari alla più grave delle sette violazioni rilevate aumentate fino al triplo, pari a €3.099,00, e contestuale riduzione della sanzione irrogata secondo il criterio del cumulo materiale pari a €7.231,00, con la conseguente conferma della delibera n. 52/14/CSP del 19/06/2014.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 23 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani